ALL'ATTENZIONE DELLA

COMMISSIONE PER LA MODIFICA DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DI BARI

DOCUMENTO DI LAVORO DI F. ALTOMARE CONCERNENTE CORSI DI STUDIO, DIPARTIMENTI, STRUTTURE DI RACCORDO E COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

Nel presente documento vengono illustrati alcuni spunti di riflessione riguardanti una possibile nuova articolazione dei Corsi di Studio, dei Dipartimenti e delle Strutture di Raccordo alla luce della Legge 240/10.

Preliminarmente sono formulate alcune modifiche da apportare alle funzioni dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti; sono indicate, inoltre, le nuove funzioni delle Strutture di Raccordo (che, ad avviso dello scrivente, ne giustificano l'istituzione). Viene presentata anche una ipotesi (a cui la Legge 240/10 non accenna) che riguarda un nuovo eventuale ruolo da attribuire al Collegio dei Direttori di Dipartimento, che è apparso necessario allo scrivente per attribuire ai Dipartimenti una efficace azione propositiva nella distribuzione delle risorse.

Infine, a titolo esemplificativo, si accenna anche alle possibili composizioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Per maggiori elementi su questi due organi e sulla figura del Rettore si rimanda ai documenti della collega Carella.

In un documento a parte (versione estesa) le stesse indicazioni qui presentate, vengono inglobate con le altre funzioni dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti che non sono state modificate dalla Legge 240/10. Si ottiene così una visione d'insieme del complesso delle funzioni di questi organismi che può anche aiutare a valutare meglio le proposte presentate.

Si fa presente infine che, ai sensi del comma 8, art. 2 della legge 240/10, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del nuovo statuto nella GU occorre procedere alla costituzione dei nuovi organi statutari, per cui bisognerebbe anche prevedere, nelle norme transitorie, le modalità di elezione delle varie componenti.

Corsi di Studio

1. Ogni Corso di Studio afferisce ad un'unica Struttura. L'afferenza è deliberata dal Consiglio di Corso di Studio a maggioranza assoluta dei propri componenti entro il termine fissato dal Regolamento Didattico di Ateneo. Il Corso di Studio che non esercita l'opzione, è assegnato d'ufficio dal Senato Accademico alla Struttura giudicata più affine.
In prima applicazione gli attuali Corsi di Studio deliberano la propria afferenza entro trenta giorni dalla costituzione delle Strutture. Il Corso di Studio che non esercita l'opzione, è assegnato d'ufficio dal Senato Accademico alla Struttura giudicata più affine.

2. Sulla base della propria programmazione didattica Il Corso di Studio determina annualmente la necessità di attività di docenza e avanza ai Dipartimenti le relative richieste di assegnazione.

3. Organi dei Corsi di Studio: come l'attuale articolazione.

Dipartimenti

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa delle attività di ricerca scientifica di professori di ruolo e ricercatori di uno o più settori disciplinari omogenei per fini o per metodo. Esso svolge anche funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie

Ogni Dipartimento afferisce ad un'unica Struttura. L'afferenza è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei propri componenti entro il termine fissato dal Regolamento Didattico di Ateneo. Il Dipartimento che non esercita l'opzione, è assegnato d'ufficio dal Senato Accademico alla Struttura giudicata più affine.
In prima applicazione gli attuali Dipartimenti deliberano la propria afferenza entro trenta giorni dalla costituzione delle Strutture. Il Dipartimento che non esercita l'opzione, è assegnato d'ufficio dal Senato Accademico alla Struttura giudicata più affine.

2. Il Dipartimento opera, in particolare, per la promozione dei docenti e ricercatori al fine anche di costituire una comunità scientifica omogenea e sufficientemente articolata.

3. L'organico dei professori di ruolo e dei ricercatori si articola per Dipartimenti, secondo le decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate previo parere del Senato Accademico, per gli aspetti di sua competenza, e sentiti i Dipartimenti interessati.

4. Ciascun professore di ruolo o ricercatore dell'Università di Bari opta, di norma in coerenza con i propri obiettivi di ricerca e con il proprio settore scientifico disciplinare, per un Dipartimento dell'Ateneo. Il professore di ruolo o ricercatore che non esercita l'opzione, è assegnato d'ufficio dal Senato Accademico al Dipartimento al quale la sua attività di ricerca è giudicata più affine. La richiesta di trasferimento ad altro Dipartimento, congruamente motivata, è presentata al Senato Accademico che delibera, sentito il Dipartimento a cui il professore di ruolo o ricercatore intende afferire. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce il periodo minimo di permanenza nel Dipartimento prescelto o assegnato.

In prima applicazione i professori di ruolo ed i ricercatori già afferenti ad un Dipartimento, potranno esercitare una nuova opzione entro trenta giorni della costituzione delle Strutture.

5. Il Dipartimento adotta ogni deliberazione utile alla più razionale utilizzazione, nell'attività didattica, dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati. A tal fine il Dipartimento:

a) ripartisce tra i professori di ruolo e i ricercatori del settore disciplinare interessato la domanda di attività didattica avanzata dai Consigli di Corso di Studio, riservando annualmente

i) a ciascun professore di ruolo, compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, per non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

ii) a ciascun ricercatore di ruolo, compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, per non più di 350 ore in regime di tempo pieno e non più di 200 ore in regime di tempo definito.

6. Sentiti, per gli aspetti di rispettiva competenza, i Consigli delle strutture interessate, il Dipartimento adotta ogni deliberazione relativa alla gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati che non sia di competenza degli Organi di governo.
Autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, previo parere dei Corsi di studio presso i quali gli stessi esplicano l'attività didattica.

7. Il Dipartimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, esaminate le proposte ad esso avanzate dai Corsi di Studio sulla base delle proprie esigenze, previo parere della Struttura di afferenza che ne valuta la congruità rispetto alle esigenze didattiche, provvede:

a) alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore al CdA;

b) alla destinazione dei posti ad essa assegnati di professore di ruolo e di ricercatore;

c) alla chiamata dei professori di ruolo;

d) alla chiamata dei ricercatori in procedure di trasferimento.

Per tali deliberazioni il Dipartimento può chiedere il parere dei Consigli di Corso di studio interessati.

8. Il Dipartimento avanza richiesta motivata di spazi, personale tecnico - amministrativo e risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione che delibera, previa valutazione da parte del Senato Accademico delle esigenze didattiche e di ricerca.

9. Non è consentita l'attivazione di un Dipartimento con un numero di professori di ruolo e ricercatori inferiore a 40 di cui almeno 20 (?) professori.
Un Dipartimento è disattivato ove il numero di professori di ruolo e ricercatori che vi afferiscono diviene inferiore a 40 per 3 anni accademici consecutivi.

10. Organi dei Dipartimenti: come l'attuale articolazione.

Strutture di raccordo

I Dipartimenti sono raggruppati, in relazione a criteri di affinità disciplinare, in Strutture di raccordo.

Le Strutture dell'Università di Bari non possono essere in numero superiore a dodici.

Le Strutture sono istituite dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati.

In prima applicazione le Strutture sono istituite entro sessanta giorni dalla costituzione del nuovo Senato Accademico.

Le Strutture adottano ogni deliberazione necessaria o opportuna per coordinare e razionalizzare l'attività didattica e la gestione dei servizi comuni dei Corsi di studio ad essa afferenti.

A tal fine, le Strutture

a) esprimono pareri sui piani di studio annuali e sui manifesti degli studi dei Corsi di Studio ad esse afferenti;

b) nel caso di impossibilità o difficoltà da parte di un Dipartimento a far fronte alla domanda di docenza avanzata da un Corso di Studio, dichiarano la vacanza ai fini dell'assegnazione di una supplenza; ove tale procedura dia esito negativo propone la stipulazione di un contratto di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

c) esprimono pareri sulle richieste di assegnazione di posti di professori e di ricercatori avanzati dai Corsi di Studio ai Dipartimenti sulla base della propria programmazione didattica.

d) esprimono pareri sulle richieste di posti di ruolo di professori e di ricercatori avanzate al CdA dai Dipartimenti ad esse afferenti, valutandone la congruità rispetto alle esigenze didattiche

e) propongono al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di curriculum di studi e di Corsi di studio valutando la necessità di risorse umane e materiali;

f) propongono al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione la disattivazione di curriculum di studio e di Corsi di studio e la ridistribuzione delle risorse umane e materiali divenute disponibili;

g) nell'ambito delle risorse rese disponibili dagli Organi di governo e nel rispetto degli indirizzi generali definiti dagli stessi, programmano e definiscono l'utilizzazione delle risorse per la didattica;

h) per i Corsi di Studio nei quali, alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le Strutture assumono i compiti

conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

Organi delle Strutture

Sono Organi delle Strutture

a) il Consiglio;

b) il Presidente;

Il Consiglio di Struttura è composto da

1) i Direttori dei Dipartimenti in esse raggruppati,

2) i Coordinatori dei Corsi di Studio, inclusi i Corsi di Dottorato, in essa raggruppati,

3) i Responsabili delle attività assistenziali di competenza della Struttura, ove previste,

4) (se compatibile con la lettera f), comma 2, art. 2 della L. 240/10) una rappresentanza di professori associati e ricercatori presenti nelle giunte dei dipartimenti afferenti alla Struttura.

5) una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti alla Struttura, pari al 15% del numero complessivo dei componenti di cui ai punti 1), 2) e 3) precedenti, eletta ogni tre anni con metodo proporzionale; l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ad uno dei Corsi di studio della struttura e quello passivo agli studenti in corso o iscritti al primo anno fuori corso. Ulteriori modalità sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Il Consiglio di Struttura esercita tutte le attribuzioni di competenza della Struttura.

Il Consiglio di Struttura è presieduto da un professore ordinario a tempo pieno, appartenente ad uno dei Dipartimenti afferenti alla Struttura e non appartenente alle categorie di cui ai punti 1), 2) e 3).
Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio di Struttura di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) secondo modalità fissate dal Regolamento Generale di Ateneo, ed è nominato dal Rettore.

Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una volta sola; convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine dei giorno; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed esercita le altre funzioni delegate dal Consiglio stesso.

Il Collegio dei Direttori dei Dipartimenti

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è costituito dai Direttori di tutti i Dipartimenti dell'Università.

2. Il Collegio

a) formula proposte al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione circa la ripartizione e l'assegnazione di

i) posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti,

ii) posti di personale tecnico-amministrativo,

iii) risorse finanziarie per progetti di ricerca di ateneo, per borse di studio di perfezionamento in Italia ed all'estero, per assegni di ricerca,

iv) borse di studio per i Dottorati di ricerca.

b) esprime i pareri richiesti da altri Organi dell'Ateneo e formula proposte su tutte le materie di competenza dei Dipartimenti;

c) promuove forme di coordinamento delle attività e dei servizi per la ricerca;

d) favorisce l'uniforme applicazione, all'interno dei Dipartimenti, delle procedure amministrative previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

3. Il Collegio, secondo modalità fissate dal Regolamento Generale di Ateneo, elegge al proprio interno un Coordinatore che dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una volta sola.
Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio fissandone l'ordine dei giorno; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Collegio ed esercita le altre funzioni delegate dal Collegio stesso.

Senato Accademico

Riguardo alle funzioni ed alle relative problematiche si rinvia all'analitica presentazione della collega Carella.

Per quanto riguarda la composizione si propone:

a) il Rettore

b) il Pro-Rettore

c) un rappresentante per ciascuna Struttura eletto dal Consiglio di Struttura stesso fra i suoi componenti, secondo modalità fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.

d) otto direttori di Dipartimento eletti secondo le modalità fissate dal Regolamento Generale di Ateneo, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Università di Bari,

e) tre professori associati, di cui almeno due di genere diverso, in servizio presso l'Università di Bari,

f) due ricercatori confermati, di genere diverso, in servizio presso l'Università di Bari,

g) cinque rappresentanti degli studenti, di cui almeno due di genere maschile ed almeno due di genere femminile.

h) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, di cui almeno due di genere diverso.

I componenti di cui ai punti e) – h) sono eletti mediante modalità fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Consiglio di Amministrazione

Riguardo alle funzioni ed alle relative problematiche si rinvia all'analitica presentazione della collega Carella.

Per quanto riguarda la composizione si propone:

a) il Rettore, con funzione di Presidente;

b) il Pro-Rettore;

c) il Direttore Generale;

d) il coordinatore del Collegio dei Direttori;

e) un professore associato in servizio presso l'Università di Bari;

f) un ricercatore confermato in servizio presso l'Università di Bari;

g) un rappresentante degli studenti;

h) un rappresentante del personale tecnico - amministrativo;

i) tre consiglieri esterni, di cui almeno due di genere diverso, eletti secondo modalità fissate dal Regolamento Generale di Ateneo, tra candidature presentate da un gruppo di almeno ..... fra professori e ricercatori dell'Università di Bari (o solo dal Senato Accademico) ed individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane in possesso di comprovata competenza nel campo dell'insegnamento universitario e/o nella direzione di istituzioni scientifiche ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.

I consiglieri esterni non devono appartenere ai ruoli dell'Università di Bari, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico,

I componenti di cui ai punti e) – h) sono eletti mediante modalità fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.

ALL'ATTENZIONE DELLA

COMMISSIONE PER LA MODIFICA DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DI BARI

DOCUMENTO DI LAVORO DI F. ALTOMARE CONCERNENTE

CORSI DI STUDIO, DIPARTIMENTI, STRUTTURE DI RACCORDO E

COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

VERSIONE INTEGRATA

Nel presente documento sono indicate in neretto le proposte relative alle nuove funzioni degli organismi descritti, mentre in corsivo sono riportate le disposizioni dello Statuto vigente che non sono state modificate dalla Legge 240/10.

Corsi di Studio

1. Il Regolamento didattico di Ateneo individua i Corsi di studio attivati presso l'Università di Bari; a ciascun Corso di studio corrisponde un curriculum diretto al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto o più curricula strettamente connessi.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo, ove il numero degli studenti lo renda opportuno e la disponibilità delle risorse umane e materiali lo consenta, disciplina le modalità per l'attivazione di più corsi diretti al conseguimento del medesimo titolo di studio. In tale ipotesi, il Regolamento determina, altresì, i criteri per ripartire gli studenti tra i diversi Corsi.

3. I Corsi di studio hanno autonomia organizzativa, nei limiti delle disposizioni di legge, dei presente Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo.

4. Ogni Corso di Studio afferisce ad un'unica Struttura. L'afferenza è deliberata dal Consiglio di Corso di Studio a maggioranza assoluta dei propri componenti entro il termine fissato dal Regolamento Didattico di Ateneo. Il Corso di Studio che non esercita l'opzione, è assegnato d'ufficio dal Senato Accademico alla Struttura giudicata più affine.
In prima applicazione gli attuali Corsi di Studio deliberano la propria afferenza entro trenta giorni dalla costituzione delle Strutture. Il Corso di Studio che non esercita l'opzione, è assegnato d'ufficio dal Senato Accademico alla Struttura giudicata più affine.

5. Il Corso di studio adotta ogni deliberazione necessaria od opportuna per il buon funzionamento dell'attività didattica del curriculum o dei curricula di sua competenza. In particolare, il Corso di studio:

a) adotta i Regolamenti di cui all'art….., comma ….., del presente Statuto;

b) approva annualmente i piani di studio, con relativi insegnamenti fondamentali ed obbligatori e rende pubblico il manifesto degli studi di ciascun curriculum, previo parere della Struttura di afferenza;

c) determina il numero di ore in cui si articola ciascun corso ufficiale;

d) delibera annualmente l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici e la creazione di moduli didattici comuni a più insegnamenti nonché la tipologia delle forme didattiche, previo parere della Struttura di afferenza;

e) coordina gli insegnamenti e i relativi programmi al fine di realizzare coerenti percorsi formativi;

f) sulla base della programmazione didattica di cui alle precedenti lettere b) e d), determina annualmente la necessità di attività di docenza e avanza ai Dipartimenti le relative richieste di assegnazione;

g) propone la stipulazione di contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività didattiche integrative;

h) determina gli obblighi di frequenza e le relative modalità di accertamento;

i) organizza il servizio di tutorato;

l) disciplina le prove di valutazione della preparazione conseguita dagli studenti e designa le relative commissioni;

m) delibera in ordine alle richieste di variazione dei piani di studio presentate dagli studenti;

n) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri corsi universitari;

o) programma annualmente l'orario delle lezioni e delle altre attività didattiche;

p) formula proposte ed esprime pareri nei casi previsti dal presente Statuto e dalla disciplina regolamentare.

Organi del Corso di studio

1. Sono Organi dei Corso di studio:

a) il Consiglio;

b) il Presidente.

2. Il Consiglio è composto:

a) dai professori di ruolo e dai ricercatori cui sono assegnati compiti didattici nel corso;

c) dai professori a contratto che abbiano la responsabilità di un corso ufficiale;

d) da una rappresentanza degli studenti;

e) da una rappresentanza dei personale tecnico - amministrativo.

3. La rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti il Collegio, viene eletta ogni tre anni con il metodo proporzionale. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Corso di studio e quello passivo agli studenti in corso o iscritti al primo anno fuori corso. Ulteriori modalità sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. La rappresentanza dei personale tecnico - amministrativo è costituita da due unità elette, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, tra coloro che prestano attività per il Corso di studio.

5. I professori di ruolo e i ricercatori sono componenti del/dei Consiglio/i di Corso di studio nel/nei quali abbiano la responsabilità di un corso di insegnamento ovvero nel quale svolgono prevalentemente la loro attività didattica; possono partecipare senza diritto di voto ai Consigli degli altri corsi nei quali comunque svolgono tale attività.

6. I componenti del Consiglio di cui alle lettere b), c) d) ed e) del precedente comma 2 concorrono alla formazione dei numero legale solo se presenti alla seduta.

7. il Consiglio esercita tutte le attribuzioni di competenza del Corso di studio.

8. Il Consiglio è presieduto da un professore di ruolo a tempo pieno eletto dal Consiglio stesso fra i propri componenti e nominato dal Rettore. Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta; convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine dei giorno; cura l'esecuzione delle delibere ed esercita le altre funzioni delegate dal Consiglio.

9. Il Consiglio, su proposta dei Presidente, può designare quattro suoi componenti che, con il Presidente stesso, compongono la Giunta.

10. La Giunta esercita le funzioni di cui ai punti h), m), n), o) dell'art... comma ... ad essa eventualmente delegate dal Consiglio.

Dipartimenti

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa delle attività di ricerca scientifica di professori di ruolo e ricercatori di uno o più settori disciplinari omogenei per fini o per metodo. Esso svolge anche funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie

Ogni Dipartimento afferisce ad un'unica Struttura. L'afferenza è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei propri componenti entro il termine fissato dal Regolamento Didattico di Ateneo. Il Dipartimento che non esercita l'opzione, è assegnato d'ufficio dal Senato Accademico alla Struttura giudicata più affine.
In prima applicazione gli attuali Dipartimenti deliberano la propria afferenza entro trenta giorni dalla costituzione delle Strutture. Il Dipartimento che non esercita l'opzione, è assegnato d'ufficio dal Senato Accademico alla Struttura giudicata più affine.

2. Il Dipartimento opera, in particolare, per la promozione dei docenti e ricercatori al fine anche di costituire una comunità scientifica omogenea e sufficientemente articolata.

3. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, ferme restando l'autonomia di ogni singolo professore di ruolo e ricercatore e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, erogati a livello internazionale, nazionale e locale.

In particolare il Dipartimento:

a) formula richiesta motivata e documentata di attivazione di corsi di dottorato di ricerca;

b) organizza, in conformità alla disciplina regolamentare, i corsi di dottorato di ricerca e partecipa alle relative attività didattiche affidate alla responsabilità dei collegio dei docenti di cui all'art.;

c) propone il finanziamento di borse di dottorato e post-dottorato, anche riservate a studenti stranieri;

d) concorre alle attività didattiche mettendo a disposizione le proprie risorse per la migliore utilizzazione delle stesse;

e) organizza le attività di ricerca ed è responsabile della gestione amministrativa dei relativi programmi;

f) organizza, altresì, le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione che devono svolgersi sotto la guida di un professore di ruolo responsabile;

4. L'organico dei professori di ruolo e dei ricercatori si articola per Dipartimenti, secondo le decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate previo parere del Senato Accademico, per gli aspetti di sua competenza, e sentiti i Dipartimenti interessati.

5. Ciascun professore di ruolo o ricercatore dell'Università di Bari opta, di norma in coerenza con i propri obiettivi di ricerca e con il proprio settore scientifico disciplinare, per un Dipartimento dell'Ateneo. Il professore di ruolo o ricercatore che non esercita l'opzione, è assegnato d'ufficio dal Senato Accademico al Dipartimento al quale la sua attività di ricerca è

giudicata più affine. La richiesta di trasferimento ad altro Dipartimento, congruamente motivata, è presentata al Senato Accademico che delibera, sentito il Dipartimento a cui il professore di ruolo o ricercatore intende afferire. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce il periodo minimo di permanenza nel Dipartimento prescelto o assegnato.

In prima applicazione i professori di ruolo ed i ricercatori già afferenti ad un Dipartimento, potranno esercitare una nuova opzione entro trenta giorni della costituzione delle Strutture.

6. Il Dipartimento adotta ogni deliberazione utile alla più razionale utilizzazione, nell'attività didattica, dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati. A tal fine il Dipartimento:

a) ripartisce tra i professori di ruolo e i ricercatori del settore disciplinare interessato la domanda di attività didattica avanzata dai Consigli di Corso di Studio, riservando annualmente

i) a ciascun professore di ruolo, compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, per non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

ii) a ciascun ricercatore di ruolo, compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, per non più di 350 ore in regime di tempo pieno e non più di 200 ore in regime di tempo definito.

7. Sentiti, per gli aspetti di rispettiva competenza, i Consigli delle strutture interessate, il Dipartimento adotta ogni deliberazione relativa alla gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati che non sia di competenza degli Organi di governo. Autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, previo parere dei Corsi di studio presso i quali gli stessi esplicano l'attività didattica.

8. Il Dipartimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, esaminate le proposte ad esso avanzate dai Corsi di Studio sulla base delle proprie esigenze, previo parere della Struttura di afferenza che ne valuta la congruità rispetto alle esigenze didattiche, provvede:

a) alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore al CdA;

b) alla destinazione dei posti ad essa assegnati di professore di ruolo e di ricercatore;

c) alla chiamata dei professori di ruolo;

d) alla chiamata dei ricercatori in procedure di trasferimento.

Per tali deliberazioni il Dipartimento può chiedere il parere dei Consigli di Corso di studio interessati.

9. Il Dipartimento avanza richiesta motivata di spazi, personale tecnico - amministrativo e risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione che delibera, previa valutazione da parte del Senato Accademico delle esigenze didattiche e di ricerca.

10. I Dipartimenti hanno autonomia finanziaria e amministrativa e dispongono di personale tecnico - amministrativo per le attività di ricerca e di didattica previste.

11. La ubicazione dei Dipartimenti, ove possibile, è collegata con quella delle strutture didattiche interessate.

12. Al Dipartimento è assegnato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un segretario amministrativo che in attuazione delle direttive degli organi di governo dei Dipartimento, collabora con il direttore al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.

13. La costituzione di un Dipartimento, proposta dai docenti interessati, è deliberata dal Senato Accademico, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza. Nella proposta, corredata dall'elenco dei professori di ruolo e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici, individuate le risorse disponibili e delineato l'eventuale piano di sviluppo.

14. Non è consentita l'attivazione di un Dipartimento con un numero di professori di ruolo e ricercatori inferiore a 40 di cui almeno 20 (?) professori.
Un Dipartimento è disattivato ove il numero di professori di ruolo e ricercatori che vi afferiscono diviene inferiore a 40 per 3 anni accademici consecutivi.

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il Consiglio;

b) il Direttore;

c) la Giunta.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto:

a) da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;

b) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

c) da una rappresentanza dei dottorandi;

d) da una rappresentanza degli studenti, limitatamente alle questioni relative all'organizzazione dell'attività didattica.

I criteri di determinazione delle rappresentanze, nonché le modalità per la loro elezione, sono stabilite dai regolamenti di ciascun Dipartimento.

Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il Consiglio di Dipartimento delibera su tutte le materie di competenza del Dipartimento.

4. Il Direttore è eletto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, fra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento ed è nominato con decreto rettorale. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento nonché ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

5. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; promuove le attività del Dipartimento con la collaborazione della Giunta; intrattiene rapporti con gli altri organi dell'Università ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

6. La Giunta è composta di norma per un terzo da professori di ruolo di I fascia, per un terzo da professori di ruolo di II fascia e per un terzo da ricercatori, oltre che dal Direttore e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

L'eiezione avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti secondo le modalità definite dal Regolamento di ciascun Dipartimento che stabilisce, altresì, il numero dei membri della Giunta.

La Giunta dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

7. La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal Consiglio.

STRUTTURE DI RACCORDO

I Dipartimenti sono raggruppati, in relazione a criteri di affinità disciplinare, in Strutture di raccordo.

Le strutture dell'Università di Bari non possono essere in numero superiore a dodici.

Le Strutture sono istituite dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati.

In prima applicazione le Strutture sono istituite entro sessanta giorni dalla costituzione del nuovo Senato Accademico.

Le Strutture adottano ogni deliberazione necessaria o opportuna per coordinare e razionalizzare l'attività didattica e la gestione dei servizi comuni dei Corsi di studio ad essa afferenti.

A tal fine, le Strutture

a) esprimono pareri sui piani di studio annuali e sui manifesti degli studi dei Corsi di Studio ad esse afferenti;

b) nel caso di impossibilità o difficoltà da parte di un Dipartimento a far fronte alla domanda di docenza avanzata da un Corso di Studio, dichiarano la vacanza ai fini dell'assegnazione di una supplenza; ove tale procedura dia esito negativo propone la stipulazione di un contratto di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

c) esprimono pareri sulle richieste di assegnazione di posti di professori e di ricercatori avanzati dai Corsi di Studio ai Dipartimenti sulla base della propria programmazione didattica.

d) esprimono pareri sulle richieste di posti di ruolo di professori e di ricercatori avanzate al CdA dai Dipartimenti ad esse afferenti, valutandone la congruità rispetto alle esigenze didattiche

e) propongono al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di curriculum di studi e di Corsi di studio valutando la necessità di risorse umane e materiali;

f) propongono al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione la disattivazione di curriculum di studio e di Corsi di studio e la ridistribuzione delle risorse umane e materiali divenute disponibili;

g) nell'ambito delle risorse rese disponibili dagli Organi di governo e nel rispetto degli indirizzi generali definiti dagli stessi, programmano e definiscono l'utilizzazione delle risorse per la didattica;

h) per i Corsi di Studio nei quali, alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le Strutture assumono i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione,

garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

Organi delle Strutture

Sono Organi delle Strutture

a) il Consiglio;

b) il Presidente;

Il Consiglio di Struttura è composto da

1) i Direttori dei Dipartimenti in esse raggruppati,

2) i Coordinatori dei Corsi di Studio, inclusi i Corsi di Dottorato, in essa raggruppati,

3) i Responsabili delle attività assistenziali di competenza della Struttura, ove previste,

4) (se compatibile con la lettera f), comma 2, art. 2 della L. 240/10) una rappresentanza di professori associati e ricercatori presenti nelle giunte dei dipartimenti afferenti alla Struttura.

5) una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti alla Struttura, pari al 15% del numero complessivo dei componenti di cui ai punti 1), 2) e 3) precedenti, eletta ogni tre anni con metodo proporzionale; l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ad uno dei Corsi di studio della struttura e quello passivo agli studenti in corso o iscritti al primo anno fuori corso. Ulteriori modalità sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Il Consiglio di Struttura esercita tutte le attribuzioni di competenza della Struttura.

Il Consiglio di Struttura è presieduto da un professore ordinario a tempo pieno, appartenente ad uno dei Dipartimenti afferenti alla Struttura e non appartenente alle categorie di cui ai punti 1), 2) e 3).
Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio di Struttura di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) ed è nominato dal Rettore. Ulteriori modalità sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una volta sola; convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine dei giorno; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed esercita le altre funzioni delegate dal Consiglio stesso.

Collegio dei Direttori

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è costituito dai Direttori di tutti i Dipartimenti dell'Università.

2. Il Collegio

a) formula proposte al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione circa la ripartizione e l'assegnazione di

i) posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti,

ii) posti di personale tecnico-amministrativo,

iii) risorse finanziarie per progetti di ricerca di ateneo, per borse di studio di perfezionamento in Italia ed all'estero, per assegni di ricerca,

iv) borse di studio per i Dottorati di ricerca.

b) esprime i pareri richiesti da altri Organi dell'Ateneo e formula proposte su tutte le materie di competenza dei Dipartimenti;

c) promuove forme di coordinamento delle attività e dei servizi per la ricerca;

d) favorisce l'uniforme applicazione, all'interno dei Dipartimenti, delle procedure amministrative previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

3. Il Collegio, secondo modalità fissate dal Regolamento Generale di Ateneo, elegge al proprio interno un Coordinatore che dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una volta sola.
Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio fissandone l'ordine dei giorno; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Collegio ed esercita le altre funzioni delegate dal Collegio stesso.